

DECISIONE N. 11 CAMPIONATO 2011-2012

La Commissione Giudicante, nel corso della riunione del 28 marzo 2012, visti i verbali di gara pervenuti, ha assunto la seguente

DECISIONE

in relazione al concentramento del 18.3.2012, svoltosi nella piscina di Porto Santo Stefano, della categoria Allievi U17:

• INCONTRO VOLTERRA / VENERE AZZURRA

Dal referto arbitrale pervenuto risulta che la squadra Venere Azzurra non si è presentata a disputare l'incontro entro i limiti di tempo previsti dal Regolamento Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012.

Nel termine stabilito dall'art. 8.3 del Regolamento, la suddetta società non ha fatto pervenire alcuna comunicazione scritta per spiegare le ragioni del mancato arrivo della propria squadra.

Pertanto, in applicazione dell'art. 8.3 del Regolamento Uisp, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- **omologa del punteggio 5-0** a favore della squadra del Volterra;
- **ammenda di €150,00** a carico della società Venere Azzurra.

*

in relazione al concentramento del 25.3.2012, svoltosi nella piscina di Livorno, della categoria Senior A:

• INCONTRO PALLANUOTO LIVORNO / C.S. GALLUZZO

- **squalifica** di 1 giornata al giocatore **Gabriele Ungarelli** (n. 10 della Pallanuoto Livorno) per gioco violento (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg.

Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);

- **squalifica** di 1 giornata al giocatore **Giovanni Stabile** (n. 8 della C.S. Galluzzo) per gioco violento (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);
- **squalifica** di 1 giornata al giocatore **Niccolò Mantovani** (n. 7 della C.S. Galluzzo) perché persisteva nel gioco violento (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);

• **INCONTRO P.A.P. / ETRURIA**

- **squalifica** di 2 giornate al giocatore **E. Iozzelli** (n. 8 della P.A.P.) per aver deliberatamente impedito il corretto svolgimento del gioco, attraverso un comportamento palesemente antisportivo, violando il principio di lealtà che deve sempre ispirare i comportamenti delle società e dei loro tesserati (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);
- **squalifica** di 2 giornate al giocatore **Cristian Gheorghe** (n. 3 dell'Etruria) per aver deliberatamente alterato il corretto svolgimento del gioco, attraverso un comportamento palesemente antisportivo, violando il principio di lealtà che deve sempre ispirare i comportamenti delle società e dei loro tesserati (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);

• **INCONTRO POGGIBONSI / VOLTERRA**

Si dispone la **ripetizione dell'incontro** essendo questo stato irri-
tualmente arbitrato da un giocatore (di una terza squadra) piuttosto che da
un arbitro Uisp.

Nessuna rilevanza ha il fatto che entrambe le squadre coinvolte nell'incontro si siano accordate in tal senso, trattandosi di un modo di procedere non contemplato dal Regolamento Uisp e, quindi, inammissibile.

Si ricorda, infatti, che gli unici soggetti legittimati ad arbitrare le partite sono gli arbitri, essendo questi dotati di cognizioni tecniche acquisite non soltanto sul campo di gioco ma anche attraverso uno specifico percorso formativo.

• **INCONTRO ACQUATICA SAN CASCIANO / SPEZIA NUOTO**

- **squalifica** di 5 anni al tesserato Uisp n. 120711358, **Massimiliano Campolmi** (n. 8 dell'Acquatica). È emerso, infatti, che il giocatore, dopo essere stato espulso per mancanza di rispetto nei confronti dell'arbitro, protestava contro la decisione assunta da quest'ultimo, rivolgendogli altresì minacce gravissime, condotta che cessava unicamente grazie all'intervento degli altri compagni di squadra.

Terminata la partita, lo stesso Campolmi teneva nuovamente un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, giungendo addirittura ad aggredirlo fisicamente, procurandogli delle lesioni. Soltanto l'intervento del dirigente di servizio e di altri giocatori impediva che la condotta del Campolmi sfociasse in conseguenze ancor più gravi (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012).

- **ammenda di € 50,00** a carico della società Acquatica, per recidiva del summenzionato giocatore, posto che questi era già stato condannato nella decisione n. 8 per gioco violento (art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana

2011-2012).

Firenze, 28 marzo 2012

(La Commissione Giudicante)